



COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SCIUTO	Presidente
(RM) PAGLIETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) ACCETTELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) CARATELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CHERTI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - CHERTI STEFANO

Seduta del 25/06/2021

FATTO

1) In merito al prestito personale n. *207, sottoscritto in data 28/02/2014 per l'importo di € 2.391,00 con TAN del 14,40%. e TAEG del 22,79%, parte ricorrente lamenta che il TEG inclusivo del premio della polizza CPI è pari al 22,24% e quindi superiore al tasso soglia di periodo 18,988%.

2) Contesta pertanto la violazione della normativa antiusura con diritto alla restituzione, ex art. 1815, comma 2, c.c., degli interessi e delle spese associate al prestito (al netto delle eventuali somme già corrisposte dall'Intermediario), pari a € 464,25, oltre spese legali pari a € 87,23, oltre accessori.

3) L'intermediario, costituendosi, conferma la legittimità del TEG del 16,43% applicato al finanziamento, calcolato con esclusione del costo della polizza assicurativa non connessa all'operazione di finanziamento, in conformità alle "Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura", sez. I, par. C.4.

4) L'intermediario espone che il T.E.G. del 16,43% è inferiore al di sotto del tasso soglia del 18,9875% per la categoria di operazioni "Crediti Personali" nel periodo di validità 01.01.2014 – 30.03.2014. In merito all'asserita obbligatorietà della copertura assicurativa n. CL/11/050BPF01, afferma che la polizza non è volta ad assicurare il rimborso del debito o tutelare i diritti di credito della scrivente, né è obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte.



DIRITTO

La controversia ha ad oggetto l'usurarietà genetica di un prestito personale e la conseguente applicabilità della sanzione civilistica della non debenza degli interessi, di cui all'art. 1815, comma 2, c.c., dei quali parte ricorrente chiede l'integrale restituzione, unitamente ai costi accessori (spese assicurative e altri oneri). Chiede inoltre il rimborso delle spese di assistenza professionale. Si osserva preliminarmente che il contratto per cui è controversia è stato stipulato nel mese di febbraio 2014.

Secondo le Istruzioni della Banca d'Italia per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi emanate nell'agosto 2009, applicabili al caso di specie, nel calcolo del TEG devono essere incluse (par. C4. "Trattamento degli oneri e delle spese nel calcolo del TEG"): *"le spese per assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito ovvero a tutelare altrimenti i diritti del creditore (ad es. polizze per furto e incendio sui beni concessi in leasing o in ipoteca), se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo è contestuale alla concessione del finanziamento ovvero obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte, indipendentemente dal fatto che la polizza venga stipulata per il tramite del finanziatore o direttamente dal cliente"*.

In materia è intervenuto il Collegio di coordinamento, con la decisione n. 250 del 9 gennaio 2018, secondo la quale tra finanziamento e polizza assicurativa non è necessario che sussista una relazione di interdipendenza necessaria, bensì il "collegamento", inteso nel significato giuridico e con le conseguenze previsti dall'art. 644, comma 5, c.p., che deve essere provato da chi ha interesse a farlo accertare (e cioè il mutuatario).

Tuttavia, ogni qual volta in sede di erogazione di un finanziamento viene stipulata una polizza assicurativa, la riscontrata "contestualità" dà luogo a una presunzione *iuris tantum* di "collegamento", che può essere vinta dando prova della totale assenza di "funzionalità" della polizza a garantire la restituzione del finanziamento, e dunque provando che il mutuo ha rappresentato soltanto l'occasione per offrire al cliente prodotti assicurativi diversi (ad esempio: polizza auto, polizza furto, polizza spese mediche, ecc.), ovvero provando che la polizza non era stata richiesta e neppure offerta dall'intermediario, ma resa disponibile direttamente dal soggetto finanziato o da questi unilateralmente voluta.

Alla luce dell'illustrata impostazione, il Collegio di coordinamento, con la decisione n. 250 del 9 gennaio 2018, ha ritenuto condivisibile il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 8806 del 5 aprile 2017 e cioè che *«In relazione alla ricomprensione di una spesa di assicurazione nell'ambito delle voci economiche rilevanti per il riscontro dell'eventuale usurarietà di un contratto di credito, è necessario e sufficiente che la detta spesa risulti collegata all'operazione di credito. La sussistenza del collegamento, se può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova, risulta presunta nel caso di contestualità tra la spesa e l'erogazione»*.

Come risulta dalla documentazione in atti la polizza denominata "Budget Protection", è stata stipulata contestualmente al contratto di finanziamento.

L'intermediario resistente argomenta in merito alla non funzionalità della copertura assicurativa all'erogazione del credito, come dimostrerebbe l'insussistente parametrizzazione al debito residuo dell'indennizzo previsto, nonché alla non obbligatorietà della copertura assicurativa, richiamando, in tale ottica, gli indici individuati al riguardo dalla decisione del Collegio di coordinamento n. 16291 del 26.7.2018.

Peraltro l'obbligatorietà o meno della polizza in questione non è necessariamente determinante ai fini della valutazione di usurarietà del finanziamento, essendo invece sufficiente avere riguardo al collegamento della copertura assicurativa all'operazione



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

creditizia, circostanza che sussiste nel caso di specie, come del resto accertato anche nella succitata decisione n. 250/2018, ove il Collegio di coordinamento ha ritenuto doversi includere nel computo del TEG il costo di una polizza analoga a quella di cui al presente ricorso.

Si ritiene pertanto che l'intermediario non abbia fornito prova di segno contrario alla sussistenza di un collegamento fra polizza e finanziamento.

Ciò posto, il TEG del prestito di cui trattasi risulta pari al 23,209% e quindi superiore al tasso soglia (18,988%) in vigore nel primo trimestre 2014 per la categoria "Crediti personali" (il calcolo è stato effettuato sulla base dei dati ricavabili dal contratto).

La ricorrente chiede la restituzione delle somme indebitamente percepite a titolo di interessi, commissioni e spese. Chiede inoltre la rifusione delle spese di assistenza professionale.

Con la decisione n. 12830 dell'8 giugno 2018 il Collegio di coordinamento ha chiarito che *"(...) Una volta verificato il superamento del tasso soglia rilevante ai fini dell'usura genetica, in virtù della corretta interpretazione del secondo comma dell'art. 1815 cod. civ. – letto in connessione con il quarto comma dell'art. 644 cod. pen. – che sancisce la nullità della clausola, restano colpiti non solo gli interessi propriamente intesi, ma tutti gli oneri e le spese inclusi nel calcolo del TEG, compresi i premi assicurativi, escluse imposte e tasse, che, pertanto, debbono essere restituiti al mutuatario (...)"*.

L'intermediario resistente deve pertanto provvedere alla restituzione delle somme percepite a titolo di interessi, del costo del premio assicurativo e degli altri oneri accessori. Deve inoltre essere accolta (poiché provata documentalmente) la domanda relativa alla refusione delle spese legali.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accerta il superamento del tasso soglia e per l'effetto dispone che l'intermediario restituisca interessi ed oneri percepiti, dedotto quanto eventualmente già rimborsato. Dispone inoltre che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 90,72 per spese di assistenza professionale.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MAURIZIO SCIUTO